



Università degli Studi di Palermo

**Annali della Facoltà
di Economia**

annali

**2015 -2016
ANNI LXIX - LXX**

ermo
AS

ON

.....

.....

.....



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI DELLA FACOLTÀ
DI ECONOMIA

2015-2016
ANNI LXIX-LXX

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA



*GLI ARTICOLI RIFLETTONO ESCLUSIVAMENTE LE OPINIONI
DEI RISPETTIVI AUTORI*

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
AZIENDALI E STATISTICHE

DIRETTORE

PROF. MARCELLO CHIODI

DIRETTORE RESPONSABILE

PROF. GIUSEPPE INGRASSIA

DIRETTORE SCIENTIFICO

PROF. MARCELLO CHIODI

COMITATO SCIENTIFICO

PROFESSORI : C. BAVETTA - C. CAMMALLERI

E. CAPURSI - A. CONSIGLIO - M. CUFFARO

V. DARDANONI - G. LOVISON - A. E. MINEO - F. PIRAINO

A. PURPURA - S. TORCIVIA - C. VERGARA

ANNALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA UNIVERSITÀ DI PALERMO

RIVISTA SCIENTIFICA

ADERENTE AL CENTRO ITALIANO ISSN E ALL'AGENZIA ISBN
ISSN 1827-8388

ISCRIZIONE AL TRIBUNALE DI PALERMO
27 LUGLIO 2005

EDITORE

DIPARTIMENTO SEAS

DIREZIONE E REDAZIONE

DIPARTIMENTO SEAS

VIALE DELLE SCIENZE ED. 13

90128 PALERMO

DIRETTORE RESPONSABILE

e-mail giuseppe.ingrassia@unipa.it

INDICE

Riassunto

- FILIPPA BELLANTE**
Le dinamiche evolutive del mercato energetico 1
- FILIPPA BELLANTE**
Il Burden Sharing 13
- ANDREA CUCCIA – MASSIMO COSTA**
Il F.S.N. della Regione Siciliana ex art. 38 Statuto per la perequazione infrastrutturale. Una ricerca empirica sulle sue potenzialità inattuata 23
- OLA HAJJAJ**
Selected factors influencing the unemployment in Palestine 41
- RAIMONDO INGRASSIA**
Jobseeking behaviour theory: implicazioni per i datori di lavoro e i loro processi di reclutamento 55
- NINFA PAGANO**
Tourism destination image in english guidebooks 89
- VINCENZO PROVENZANO - M. ARNONE - M.R. SEMINARA**
Le potenzialità innovative delle aree rurali in Sicilia 121
- MARIANTONIETTA RUGGIERI - ANGELO M.MINEO**
An association index for rectangular contingency tables with ordered/unordered variables 131
- ENZO SCANNELLA**
Il controllo di gestione nell'economia delle banche: aspetti definitivi e considerazioni sulle prospettive interpretative proposte dalla letteratura economico-aziendale 149

Il F.S.N. della Regione Siciliana ex art. 38 Statuto per la perequazione infrastrutturale - Una ricerca empirica sulle sue potenzialità inattuate¹

Riassunto

Il presente lavoro si prefigge di illustrare le sorti del Fondo di Solidarietà Nazionale, quale cespite del bilancio regionale siciliano che sottende un trasferimento in conto capitale destinato alla perequazione infrastrutturale tra Sicilia e resto del Paese. Tale capitolo di bilancio fu originariamente concepito come elemento di finanza derivata a carattere provvisorio chiamato a far bilanciare le tensioni centrifughe/centripete che da sempre hanno caratterizzato l'evolversi del rapporto Stato-Regione. In particolare, il presente lavoro mira a soppesare indirettamente il grado di applicazione dell'art. 38 dello Statuto Siciliano, norma istitutiva del fondo perequativo, tramite una comparazione fra quanto erogato e quanto dovuto ai sensi del dato letterale dello Statuto nel corso del periodo 1990-2015.

Summary

The aim of the paper is to depict the development over time of F.S.N. as item of the financial statements of Sicily that crystallizes the duty of the Italian State to fill in the infrastructural gap that Sicily has historically experienced respect to the rest of the country. This item might be seen as a provisional State subsidy since theoretically the gap should have been closed at the end and at the same time the Sicilian Region would have ended up with be more able to provide for itself. Hence, the paper aims at assessing to what extent the article n.38 of the Statute of Sicily – as rule that has made this capital grant formally established - has been applied, by comparing how much it has been actually assigned by the State with how much it should have been granted in line with the spirit of the rule, during the period 1990-2015.

* Dottorando di Ricerca in “Model based public planning, policy design, and management” presso l'Università degli studi di Palermo.

** Professore associato, abilitato all'ordinariato nel settore SECS/P-07 (Economia aziendale), presso l'Università degli studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche.

¹ Il paragrafo n. 1 è da attribuire a Massimo Costa; i successivi sono da attribuire ad Andrea Cuccia. La scelta della metodologia e delle fonti bibliografiche e statistiche costituiscono lavoro comune ai due autori.

1. Presentazione

Il presente lavoro può definirsi una ricerca interdisciplinare tra i temi della Ragioneria, dell'Economia aziendale, del Diritto costituzionale, dell'Economia generale, e della Storia economica, con riferimento ad un tema specifico di finanza pubblica di perdurante attualità.

In Italia, in particolare, vi è stato un certo fiorire di studi sui temi della finanza decentrata a partire almeno dalla L. Cost. 2/2001 (la cosiddetta "riforma federalista" dello Stato) (Epis, 2011); dibattito che poi è in gran parte venuto meno, a partire almeno dalla legislatura iniziata nel 2013, per effetto di una nuova tendenza, questa volta verso l'accentramento, dei poteri e della finanza, in capo allo Stato e a discapito delle Regioni e delle autonomie locali. Questa tendenza in atto, che potremmo definire *neocentralista* in opposizione alla precedente tendenza *federalista*, trova forse il suo momento di maggior spessore nella legge di riforma della Costituzione che rinnova i rapporti tra Centro e Periferia, normati dal Titolo V della Costituzione, attualmente sottoposta a referendum costituzionale il cui esito non è noto nel momento in cui questo lavoro viene dato alle stampe.

L'Italia ha sempre presentato, sin da prima del suo nascere come stato unitario nel XIX secolo, pulsioni *centripete* e *centrifughe*, che si sono alternate, con una generale prevalenza delle prime sulle seconde.

Lo stato centralista, quindi, sul modello "piemontese", prima ancora mutuato da quello "francese", è in genere prevalso su quello decentrato, o regionale. E tuttavia, quasi come un fiume carsico, il regionalismo è una costante nella storia italiana, assumendo talvolta finanche i caratteri del "separatismo", specie nelle zone di frontiera, nelle Isole, e – più recentemente – anche nell'intera parte settentrionale del Paese.

Sin dal Risorgimento, quindi, in alcune regioni, come in Lombardia o in Toscana, l'opzione federale o regionalista aveva più sostenitori di quella unitaria, e talvolta, come nel Risorgimento siciliano che ne costituisce un vero "punto limite", arrivando soltanto ad una blanda idealità di "Confederazione Italica" dentro la quale – come recitava l'art. 2 dello Statuto del Regno di Sicilia "rivoluzionario" del 1848 – la Sicilia sarebbe dovuta essere "sempre stato indipendente". Pretesa poi diluita nell'opzione "confederale" presentata nel 1860 dal Consiglio di Stato siciliano a Vittorio Emanuele II, poi sedata nel sangue di ben quattro stati d'assedio che il nuovo Stato italiano dovette proclamare per l'Isola ribelle, ma mai sopita del tutto.

Com'è noto l'opzione centralista prevalse durante gli 80 anni del Regno d'Italia, esasperata nel Ventennio fascista, ma non poté del tutto cancellare una storia "divisa" che rimontava indietro sino alla dissoluzione dell'Impero romano e alla successiva invasione longobarda.

La Repubblica, uscita da istanze democratiche e partigiane, riconobbe sulla carta un orientamento decentrato e regionalista, ma questo stentò a diventare realtà per il persistere ormai radicato di una cultura amministrativa di tipo centralista. Soltanto nel 1970 si tennero infatti le prime elezioni per i Consigli delle Regioni a statuto ordinario e, fino appunto alla riforma costituzionale del 2001, ben modesti sono stati i passaggi di funzioni e risorse dallo Stato alle Regioni, nonostante i venti dell'Autonomismo, in specie "nordista", si facessero sempre più impetuosi a partire almeno dal finire degli

anni '80 del XX secolo. La stessa riforma avrebbe atteso la L. 41 del 2009 per dare attuazione al c.d. "Federalismo finanziario", peraltro poi non sempre attuato secondo lo spirito originario della Riforma.

La suddetta riforma costituzionale, pertanto, non appare un mero "incidente" della storia, ma si inserisce appieno in una dialettica centro-periferia, ormai plurisecolare e dagli esiti "altalenanti".

In questa dialettica, la Sicilia si trova in una posizione affatto particolare. Essa è stata investita dalla suddetta ondata di "federalismo" e, oggi, di "centralismo", a partire da una posizione istituzionale del tutto eccezionale.

Si è già detto della "tentazione" indipendentista, o comunque "federalista", durante il Risorgimento. Tale orientamento trovava origine, in ultima analisi, nella particolare condizione, non solo dell'insularità che – in quanto tale – non favoriva rapporti stretti con l'Italia, ma dell'essere stata un vero e proprio "stato" a sé, sia pure senza piena indipendenza nei rapporti internazionali per secoli, sin dalla seconda fase della presenza Saracena (dall'848, per l'esattezza) e fino al Congresso di Vienna (1816), con la persistenza di istituzioni e ordinamento giuridico da stato separato persino sotto il regime delle "Due Sicilie", fino al 1860. Per di più, per secoli, a partire dal Vespro almeno (1282), la Sicilia aveva percepito se stessa come "Nazione" a sé, concependo, sia pure a fatica, l'unità con l'Italia solo in termini linguistici e culturali. Ancora negli anni '30 del XIX secolo un intellettuale valente come lo Scinà, di fronte al primo serpeggiare di sentimenti unitari, li definì come "isteria italica", non comprendendone alcuna ragion d'essere.

L'esito di ottant'anni di lotte autonomiste e poi separatiste sarebbe stato la concessione di uno specialissimo Statuto di Autonomia, alle soglie della vera e propria indipendenza che, tuttavia, sarebbe stato prima in gran parte inattuato, e poi progressivamente svuotato per l'inconsistenza politica di forze politiche autonomiste o sicilianiste, nonché per l'inevitabile riemergere di interessi e istanze centraliste.

E tuttavia, a partire dal 1947, l'Amministrazione regionale Siciliana ha costituito un *unicum* nel panorama delle aziende pubbliche italiane, che ha fatto da battistrada sia per l'istituzione, pochi anni dopo, di quasi tutte le altre Regioni a statuto speciale, e poi nel tempo per le altre regioni.

Da un punto di vista economico-aziendale l'impianto della finanza regionale era pensato, sin dalle origini, come quello di un'azienda a "finanza originaria", che provvede alle proprie spese per mezzo di entrate proprie, sia di carattere patrimoniale, sia di carattere tributario, sulle quali avrebbe potuto (sulla Carta) anche esercitare una vera e propria politica tributaria del tutto autonoma, quasi alla pari di uno stato sovrano. La finanza regionale posava quindi su un modello di piena responsabilità, secondo il quale lo Stato non provvedeva (a proprie spese) se non alle essenziali funzioni essenziali legate alla personalità giuridica pubblica di diritto internazionale (esteri e difesa), con delega persino delle essenziali funzioni sovrane di rango statale (artt. 20-31 Statuto: giustizia, interni, polizia) nelle mani del Governo regionale e del suo Presidente. Peraltro, per queste funzioni residue, lo Stato avrebbe dovuto introitare ben definiti tributi (specificati all'art. 36, 2° comma), ricadendo tutta la restante parte della spesa

anni '80 del XX secolo. La stessa riforma avrebbe atteso la L. 41 del 2009 per dare attuazione al c.d. "Federalismo finanziario", peraltro poi non sempre attuato secondo lo spirito originario della Riforma.

La suddetta riforma costituzionale, pertanto, non appare un mero "incidente" della storia, ma si inserisce appieno in una dialettica centro-periferia, ormai plurisecolare e dagli esiti "altalenanti".

In questa dialettica, la Sicilia si trova in una posizione affatto particolare. Essa è stata investita dalla suddetta ondata di "federalismo" e, oggi, di "centralismo", a partire da una posizione istituzionale del tutto eccezionale.

Si è già detto della "tentazione" indipendentista, o comunque "federalista", durante il Risorgimento. Tale orientamento trovava origine, in ultima analisi, nella particolare condizione, non solo dell'insularità che – in quanto tale – non favoriva rapporti stretti con l'Italia, ma dell'essere stata un vero e proprio "stato" a sé, sia pure senza piena indipendenza nei rapporti internazionali per secoli, sin dalla seconda fase della presenza Saracena (dall'848, per l'esattezza) e fino al Congresso di Vienna (1816), con la persistenza di istituzioni e ordinamento giuridico da stato separato persino sotto il regime delle "Due Sicilie", fino al 1860. Per di più, per secoli, a partire dal Vespro almeno (1282), la Sicilia aveva percepito se stessa come "Nazione" a sé, concependo, sia pure a fatica, l'unità con l'Italia solo in termini linguistici e culturali. Ancora negli anni '30 del XIX secolo un intellettuale valente come lo Scinà, di fronte al primo serpeggiare di sentimenti unitari, li definì come "isteria italiana", non comprendendone alcuna ragion d'essere.

L'esito di ottant'anni di lotte autonomiste e poi separatiste sarebbe stato la concessione di uno specialissimo Statuto di Autonomia, alle soglie della vera e propria indipendenza che, tuttavia, sarebbe stato prima in gran parte inattuato, e poi progressivamente svuotato per l'inconsistenza politica di forze politiche autonomiste o sicilianiste, nonché per l'inevitabile riemergere di interessi e istanze centraliste.

E tuttavia, a partire dal 1947, l'Amministrazione regionale Siciliana ha costituito un *unicum* nel panorama delle aziende pubbliche italiane, che ha fatto da battistrada sia per l'istituzione, pochi anni dopo, di quasi tutte le altre Regioni a statuto speciale, e poi nel tempo per le altre regioni.

Da un punto di vista economico-aziendale l'impianto della finanza regionale era pensato, sin dalle origini, come quello di un'azienda a "finanza originaria", che provvede alle proprie spese per mezzo di entrate proprie, sia di carattere patrimoniale, sia di carattere tributario, sulle quali avrebbe potuto (sulla Carta) anche esercitare una vera e propria politica tributaria del tutto autonoma, quasi alla pari di uno stato sovrano. La finanza regionale posava quindi su un modello di piena responsabilità, secondo il quale lo Stato non provvedeva (a proprie spese) se non alle essenziali funzioni essenziali legate alla personalità giuridica pubblica di diritto internazionale (esteri e difesa), con delega persino delle essenziali funzioni sovrane di rango statale (artt. 20-31 Statuto: giustizia, interni, polizia) nelle mani del Governo regionale e del suo Presidente. Peraltro, per queste funzioni residue, lo Stato avrebbe dovuto introitare ben definiti tributi (specificati all'art. 36, 2° comma), ricadendo tutta la restante parte della spesa

pubblica sulle spalle della Regione, finanche per quanto riguarda il sostegno finanziario ai Comuni.

La previsione originaria non ha trovato che parzialissima e distorta attuazione nella pratica, a partire dalla stessa “manovrabilità delle imposte” da sempre impedita dalla giurisprudenza costituzionale e poi da quella europea, per la prima in quanto minacciosa per la presunta “unità economica del Paese”, per la seconda in quanto potenziale “aiuto di stato”, seppur poi smentita da analoghi provvedimenti a favore di altre regioni insulari (apripista, ormai, la famosissima “Sentenza Azzorre”, C-88/03 del 6 settembre 2006). Ma non è questa la sede per affrontare questo tema, dallo svolgimento ormai quasi secolare.

Per quel che riguarda la nostra ricerca, questa volta da un punto di vista strettamente ragioneristico, basti dire che l’impianto del bilancio regionale avrebbe dovuto vedere, dal lato delle Entrate, essenzialmente soltanto tributi ed altre entrate proprie (Lauricella-Guadalupi, 2010; Costa, 2014). E, in effetti, questa parte dello Statuto appare attuata. La Regione, oggi, vive essenzialmente di “tributi erariali devoluti”, ancorché contabilizzati impropriamente come “trasferimenti”. I trasferimenti in senso proprio appaiono del tutto trascurabili, se si eccettua il finanziamento alla sanità. Oggi lo Stato dovrebbe garantire il 51 % della spesa sanitaria regionale corrente, ma da questa detrae l’intero gettito dell’IRAP riscosso in Sicilia, considerato anch’esso un “trasferimento dallo Stato”, e coprendo ciò che resta con un vero e proprio trasferimento, pari a circa il 25 % della spesa sanitaria corrente.

Rispetto a questo impianto da finanza autonoma un solo cespite fa eccezione; eccezione vistosa. Si tratta appunto del “Fondo di Solidarietà Nazionale” previsto dall’art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana. Questo fondo, infatti, ha (o avrebbe) la natura di trasferimento in conto capitale, destinato alla perequazione infrastrutturale tra Sicilia e Continente.

La storia di questo strumento è a suo modo esemplare. Dapprima calcolato forfaitariamente, ma con importi di tutto rispetto, viene finalmente agganciato alle imposte di produzione riscosse in Sicilia nel 1962, all’indomani della definitiva sconfitta dell’Autonomismo milazziano, quasi trofeo alla classe politica regionale fedele ed unionista. In pratica lo Stato, dispose per la Sicilia, a titolo di tale trasferimento, nient’altro che una quota di entrate comunque riscosse in Sicilia. E tuttavia si trattò per decenni di una voce importante del bilancio regionale, addirittura gestita, fino all’esercizio finanziario 1977, con un vero e proprio bilancio separato.

Attraverso un’interpretazione a dir poco “capziosa” dello Statuto, questo strumento, che bene o male stava assolvendo al proprio ruolo, la Corte Costituzionale svuota del tutto la portata finanziaria dello stesso, sul finire degli anni ’80. Da allora in poi il Fondo di Solidarietà Nazionale appartiene alla triste classe delle “occasioni mancate” per la Sicilia.

La ricerca che segue, opera del Dott. Cuccia, svolta su commissione dell’Associazione “I Nuovi Vespri” di Palermo, ricostruisce, con sufficiente rigore metodologico, la differenza tra quanto spettante alla finanza siciliana da un’interpretazione letterale del dettato dell’art. 38 e quanto effettivamente erogato nell’ultimo quarto di secolo circa. Qualche difficoltà, inevitabile, nel reperimento dei

dati, ha portato a talune convenzioni e semplificazioni definite nell'impianto metodologico.

Il totale determinato è rivalutato soltanto degli indici di inflazione, ignorando, per prudenza, ogni forma di rivalutazione economica, quasi che la spesa di questo fondo non sarebbe stata comunque in grado di spostare in avanti la capacità produttiva dell'Isola, nonché il suo grado di utilizzazione. È quindi una ricerca del tutto prudente, e nonostante ciò i risultati appaiono per certi versi sconfortanti.

La mancata erogazione del fondo, non sostituita da reali alternative peraltro, ha fatto venir meno all'appello una somma semplicemente enorme. Lo Stato italiano – questo è quanto emerge da questa ricerca – ha sostanzialmente aggravato, nell'ultimo quarto di secolo, la sperequazione infrastrutturale tra Sicilia e Continente, svuotando del tutto l'istituto autonomistico che presupponeva questo ed altri strumenti economici simili.

In questo quadro l'imminente pubblicazione del nuovo decreto attuativo in materia finanziaria, che andrebbe a sostituire quello ormai lontano del 1965 (il n. 1074), non lascia presagire alcuna prospettiva di rilancio infrastrutturale dell'economia siciliana, posta la tendenza ormai acclarata, in un rapporto di forze sproporzionato, di totale svuotamento delle ragioni della Sicilia, al di là di ricostruzioni giornalistiche assai "di parte" che la vedrebbero sentina di vizi nazionali e luogo per eccellenza di sprechi e privilegi.

2. Oggetto della ricerca

Il presente lavoro mira ad evidenziare la misura del Fondo di Solidarietà Nazionale effettivamente erogata dallo Stato dal 1990 al 2015, e a valutarne indirettamente la congruità attraverso un raffronto con quanto dovuto, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana.

Esso infatti stabilisce che *«lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici»*; ed aggiunge inoltre che *«questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale»*.

In ossequio al dato normativo, tale contributo assume i contorni di un intervento perequativo volto a favorire l'insinuazione di un livellamento verso l'alto, ossia di una compressione di quel *gap* infrastrutturale di cui storicamente la Sicilia ha sofferto rispetto al resto del Paese. *Sic stantibus rebus*, le assegnazioni *ex art.* 38 sono state esclusivamente destinate nel tempo a sostenere ogni tipologia di intervento classificato in bilancio come spesa in conto capitale, persino in quei casi in cui i destinatari non fossero solo enti pubblici o tali interventi non fossero univocamente ricondotti a finalità produttive.

Non di rado infatti tali risorse sono state poste a copertura di specifiche finalità e capitoli di bilancio, fino ad alimentare trasferimenti in conto capitale agli Enti Locali, interventi a salvaguardia del patrimonio forestale, interventi di edilizia popolare, e

scolastica, interventi di risanamento ambientale e per il sostegno delle attività produttive (integrazione fondi rischi, realizzazione distretti produttivi), nonché la valorizzazione dei beni culturali; *a latere*, si ricordano inoltre gli stanziamenti per l'emergenza idrica, per l'emergenza rifiuti, per la realizzazione di caserme dei carabinieri, per gli edifici di culto, per i musei diocesani, per la realizzazione del sistema informativo regionale, per piattaforme telematiche, nonché gli stanziamenti atti a garantire l'equilibrio economico-gestionale degli ATO, in quanto proprio in ragione di tali assegnazioni statali essi hanno avuto concretizzazione (Di Gregorio, 2009^a).

La prima legge statale di assegnazione del contributo di solidarietà nazionale è stata la L. n. 1091 del 1952, grazie alla quale è stato quantificato il trasferimento statale per il quinquennio 1947-1952. Tale atto normativo ha rappresentato dunque il primo tentativo di formalizzazione di quel «controllo sulla perequazione delle spese pubbliche», declamato dalla Consulta Regionale in sede di stesura del dettato statutario (Di Gregorio, 2009^b). In particolare, nel periodo che va dal 1947 al 1961 la determinazione del contributo è stata operata, a mezzo di norme nazionali, rifuggendo ogni tentativo di parametrizzazione e di riferimento a criteri di quantificazione elaborati in via preliminare; di riflesso, gli importi del contributo venivano indicati in misura fissa con riguardo al periodo di riferimento delle norme di assegnazione (generalmente un quinquennio).

Con la L. n. 886 del 1962 si è innestato un regime di parametrizzazione dell'importo, che si sostanzialmente ancorava quest'ultimo al gettito dell'imposta di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio. Nello specifico, tale importo è stato fissato:

- per il quinquennio 1961-1966, nonché per il quinquennio 1966-1971, nella misura del 80% del suddetto gettito;
- per il periodo 1972-1976, nella misura dell'85%;
- per il periodo 1977-1981, nella misura del 90%;
- per il periodo 1982-1986, nella misura del 95%;
- infine, per le annualità 1987-1989, nella misura dell'86% del soprammenzionato gettito.

L'assunzione dell'imposta di fabbricazione quale vincolo nella determinazione del contributo ha assicurato l'assegnazione di trasferimenti piuttosto consistenti (l'apice lo si è raggiunto con la fissazione del contributo nella misura del 95% del gettito, in quanto ciò ha dato adito alla corresponsione di importi persino superiori ai 1000 miliardi di lire, pari – con la rivalutazione monetaria – a circa 2 miliardi di euro attuali).

Tenuto conto che l'imposta di fabbricazione (accisa) si configura come manifestazione di specie del *genus* imposta di produzione di cui al secondo comma dell'art. 36 dello Statuto, ossia di una delle tre classi di entrate – insieme alle entrate da giochi e scommesse e quelle dei monopoli – unicamente ascrivibili allo Stato, la parametrizzazione dell'importo contributivo, è stato il frutto di un semplice accordo tra le parti in causa Stato-Regione che ha lasciato presagire in un certo senso un parziale ravvedimento rispetto al passato. Assunto che la riserva a favore dello Stato è legittimata dalla volontà di destinare tali classi di entrata al finanziamento dei servizi confluenti

nelle materie di esclusiva legislazione statale, nonché al finanziamento dei servizi comuni dello Stato, l'ancoramento all'imposta di fabbricazione poteva essere letto per converso come il volano di una maggiore responsabilizzazione regionale in merito allo svolgimento di servizi delegati dallo Stato, secondo uno schema peraltro previsto all'art. 20 del suddetto Statuto.

D'altra parte, richiamando l'art. 37 dello Statuto, in cui si celebra la piena titolarità della Regione in merito al gettito d'imposta relativo alla quota di reddito attribuita agli stabilimenti e agli impianti che insistono sul territorio siciliano, la maturazione del presupposto d'imposta nel territorio regionale legittimerebbe la Regione ad avocare a sé la riscossione del gettito a mezzo di propri organi di riscossione, per cui si ritiene che tale disposizione possa far apparire ammissibile una compartecipazione regionale ai tributi erariali quale quella sottesa dalla parametrizzazione dell'importo contributivo.

Ciò detto, sarebbe tuttavia un errore non riconoscere il ruolo nevralgico che tale contributo, sia nella sua veste di stanziamento forfettario, sia nella sua veste di importo vincolato al gettito di imposta, ha avuto dal 47' fino sostanzialmente alla fine degli 80' nello sviluppo infrastrutturale della Sicilia. Basti pensare allo sviluppo del sistema viario, al potenziamento delle università siciliane, alla realizzazione dei piani zonal di sviluppo dell'Esa per quanto concerne il comparto agricolo, in quanto proprio tale fondo contributivo ha fatto sí che tali opere potessero avere luogo.

Nell'analisi dello sviluppo diacronico del contributo di solidarietà nazionale, crocevia importante è però *la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1987*; essa ne ha di fatto condizionato gli sviluppi futuri, finendo in parte per sconfessare quell'afflato compensativo di cui l'art. 38 si è storicamente fatto latore. La Corte, pur riconoscendo che l'erogazione del contributo di solidarietà nazionale va inquadrata come adempimento di un obbligo costituzionale, ha tuttavia sottolineato che tale obbligo «non è vincolato quanto al suo ammontare ed alle modalità di erogazione, ad alcuna garanzia costituzionale». Essa ha poi vincolato la revisione quinquennale dell'ammontare del contributo di cui al terzo comma dell'art. 38 alla variazione dei dati assunti per il precedente computo; per cui sia l'adozione del dato base per il calcolo sia il suo controllo sono rimessi ad un apprezzamento dello Stato definibile come «una valutazione non meramente ricognitiva e vincolante della modificazione degli elementi originari posti alla base del precedente computo». La Corte ha *de facto* con tale pronuncia spianato la strada ad una sostanziale riconsiderazione dell'istituto all'insegna di una completa discrezionalità in capo alla controparte Stato con riguardo alle modalità, ai tempi ed agli importi erogati.

Tale pronuncia ha fatto sí che il quadro di riferimento in merito all'applicazione del presente istituto, sia di fatto riassumibile come segue:

- il contributo di solidarietà nazionale configura in sé un obbligo costituzionale ma non prevede a corollario garanzie costituzionali in merito al *quantum* e alla modalità di erogazione;
- i criteri di riferimento della sua quantificazione e i successivi aggiornamenti sono rimessi all'apprezzamento dello Stato;

- è escluso qualsiasi obbligo di intesa tra Stato e Regione nella determinazione del contributo, tale per cui non è possibile qualificare la norma di quantificazione del contributo quale normativa di attuazione *ex art. 43 dello Statuto*²;
- non sono opponibili considerazioni connesse al pregiudizio occorso agli equilibri del bilancio regionale (*ex. art.19 dello Statuto Siciliano*³) a seguito di riduzioni nell'ammontare del contributo rispetto a quanto precedentemente stanziato dalla Regione in bilancio.

Con la legge di attribuzione delle somme per il 1990 (la legge n. 68 del 1993), è venuto meno il riferimento al parametro dell'imposta di fabbricazione e si è insinuato un nuovo regime di pubblicizzazione dell'impiego delle disponibilità del fondo in relazione anche ad un singolo esercizio finanziario, abbandonando così il tradizionale ancoramento della dotazione del fondo al periodo quinquennale di riferimento delle assegnazioni statali.

Relativamente al periodo 1991-1999 invece, si è registrato un vuoto normativo colmato soltanto con la legge finanziaria del 2000, legge che ha disposto due limiti di impegno da aggiornare a saldo di quanto dovuto dal 1991 al 2000.

Dai recenti sviluppi normativi è possibile evincere il ricorso ad un modello di programmazione finanziaria di ampio respiro, suggellato dalla previa quantificazione *ex lege* di un impegno di spesa pluriennale, su cui i successivi atti normativi intervengono apportando modificazioni all'ammontare effettivamente corrisposto in ciascuno degli anni interessati da quel dato vincolo finanziario.

A partire dal 2001, le normative nazionali preposte alla determinazione anno per anno del contributo, sono diventate ricettacolo di specifiche clausole riguardanti finalità e modalità di utilizzo delle assegnazioni. In particolare, si è stabilito di ancorare l'erogazione dei contributi alla redazione di un piano economico degli investimenti che la Regione siciliana è tenuta a realizzare e finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale. Tale disposizione va letta in combinato disposto con la revisione dello spirito di fondo dell'art. 38 proposta dalla Commissione Brancasi⁴. Secondo quest'ultima, il differenziale di reddito tra la Sicilia e la media nazionale, oggetto dell'intervento perequativo dell'art. 38, si poteva leggere come indice della minore capacità contributiva dell'Isola da cui derivano a cascata minori entrate per la Regione e dunque un *deficit* nella capacità di finanziamento delle sue finalità generali. In linea con tale ragionamento, l'indice sul quale commisurare l'ammontare del fondo

² Art. 43 Statuto: «Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto».

³ Art. 19: «L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regionale» [n.b. la previsione di gennaio era relativa agli a.f. 1 luglio – 30 giugno, quindi con anticipo di 5 mesi].

⁴ Commissione per la definizione dei pregressi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Siciliana, istituita dal Ministro per gli affari regionali negli anni 1997-1998, che prende il nome dal suo Presidente, il professore Antonio Brancasi.

dovrebbe a buon diritto (ed è questo l'orientamento che in questa sede si è deciso di adottare) essere rappresentato dalla differenza tra le entrate tributarie della Regione e quelle che essa avrebbe percepito qualora il reddito medio dei suoi contribuenti fosse stato uguale al reddito medio nazionale; in questa prospettiva la perequazione andrebbe vista come elemento di finanza aggiuntiva e straordinaria provvisoria, destinato dunque a tradursi in una componente di finanza ordinaria in seno ad un assetto finanziario regionale in cui poter definire un sostanziale equilibrio fra funzioni e relativi oneri e poter acclarare la piena titolarità regionale di tutte le risorse necessarie al finanziamento delle funzioni di competenza.

Nel disegno originario dunque, le assegnazioni statali andrebbero viste come un cordone ombelicale destinato inevitabilmente ad essere reciso, o ancora meglio come l'*input* di un processo di ontogenesi regionale il cui sviluppo è destinato a sancire la progressiva riduzione delle assegnazioni stesse, in concomitanza all'approdo ad un modello di gestione regionale autarchico e autoreferenziale.

3. Metodologia

Il presente lavoro, come già accennato, si sostanzia in un mero raffronto di quanto effettivamente erogato dallo Stato a titolo di fondo di solidarietà nazionale con quanto dovuto, ai sensi dell'art. 38; tale raffronto è finalizzato a dar corso alla valutazione della congruità dell'erogato e dunque della rispondenza di quest'ultimo all'intento perequativo di cui fa espressa menzione il dato statutario. In particolare, il raffronto ha riguardato il periodo 1990-2015 e ha assunto a suo fondamento talune ipotesi di lavoro che si desidera esplicitare, in via preliminare, in modo da agevolare il lettore nella fruizione dei dati.

In particolare, assunto l'ancoramento delle assegnazioni statali al bilanciamento del minore ammontare dei redditi di lavoro regionale in confronto alla media nazionale, in questa sede, si è deciso di assimilare i redditi di lavoro ai redditi delle persone fisiche e non anche ai redditi d'impresa. Ciò implica che il differenziale di reddito tra la Sicilia e il dato reddituale mediamente rinvenibile a livello nazionale, viene visto come segno di una minore capacità contributiva e a cascata come indizio di un minor gettito IRPEF traibile dalla Sicilia rispetto alla media nazionale. L'assimilazione dei redditi di lavoro ai soli redditi da persona fisica fa sí che ci si focalizzi esclusivamente sul gettito IRPEF e non anche sul gettito IRAP.

Ne deriva che il fondo di solidarietà nazionale, in linea di principio, è destinato a compensare la differenza tra il gettito IRPEF effettivo della Regione e quello che quest'ultima avrebbe percepito qualora il reddito medio dei suoi contribuenti fosse stato uguale al reddito medio nazionale.

Data la sua natura di imposta progressiva, si è proceduto ad assumere a riferimento, ai fini del computo del gettito, l'aliquota marginale IRPEF relativa allo scaglione proprio del "contribuente medio", ossia di quel profilo contributivo associabile al livello

reddituale mediamente osservabile. Tale livello reddituale medio è stato *de facto* assimilato al Pil pro-capite, ottenuto come rapporto fra i dati del PIL (nazionale e regionale) e il numero di abitanti.

Il dato del Pil relativo all'anno 1995 ha risentito dell'introduzione del sistema europeo dei conti economici integrati (Sec95), per cui si potrebbe dire che il '95 ha rappresentato un anno-ponte tra sistemi congetturali e sistemi contabili diversi assunti alla base della stima del PIL. Cionondimeno, per quanto si sia consapevoli della difficoltà di mettere a sistema dati macroeconomici che rispondono a logiche definitorie diverse (specie se si pensa ad un raffronto fra un dato *ante* '95 e un dato ascrivibile al Sec95), l'obiettivo è stato quello di certificare quanto fosse dovuto e quanto sia stato effettivamente erogato, assumendo a riferimento le metodiche strutturali imperanti in quel dato anno, atomisticamente considerato.

Si è inoltre avuto modo di scorgere una sostanziale stabilità *complessiva* – tratta induttivamente dall'analisi dei dati relativi al periodo 2003-2015, unica porzione di tempo analizzabile, a causa della perdita di dati pregressi registrata a seguito dell'innesto del regime di digitalizzazione delle informazioni – del *rapporto percentuale tra contribuenti⁵ e popolazione*, e si è a valle avuto modo di appurare un tendenziale assestamento di tale valore intorno al 58,8 %, soglia attorno alla quale verosimilmente si è coagulata nel tempo la capacità contributiva regionale, di riflesso ad una sostanziale stabilità della popolazione siciliana.

Tutti gli importi sono stati opportunamente rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo al maggio 2016, avvalendosi del sistema *Rivaluta* disponibile sul sito www.istat.it.

Si segnala l'arrotondamento degli importi economici calcolati alla prima cifra decimale, e di quelli demografici alla seconda.

4. Risultati della ricerca

Il seguito della ricerca presenta, secondo la metodologia presentata, i risultati empirici. Si parte dalle determinazioni dei due elementi fondamentali del rapporto da utilizzare per determinare la quota "statutaria" del Fondo di Solidarietà Nazionale: il PIL pro-capite italiano e quello siciliano

La popolazione è arrotondata in milioni di euro. Il PIL italiano è arrotondato in milioni di euro. Il PIL pro-capite, determinato dal rapporto tra le precedenti due colonne della tabella, è arrotondato in migliaia di euro. I dati sono tratti dal sito www.istat.it.

⁵ I dati sul numero di soggetti IRPEF, sono stati acquisiti dal sito dell'Agenzia delle Entrate e attengono nello specifico il periodo 2003-2015. Non è dunque stato purtroppo possibile accedere ai dati relativi al periodo 1990-2002; cionondimeno è lecito, data la tendenziale stabilità che ha caratterizzato la dinamica demografica, assumere che la soluzione proposta in questa sede sia sufficientemente rigorosa da rifuggire il rischio di conclusioni fuorvianti.

Segue una tabella che, anno per anno, riporta la media delle aliquote marginali IRPEF applicate in Sicilia, fondamentali per poter calcolare il “mancato gettito” dovuto alla maggiore “povertà” dell’Isola rispetto al resto del paese e, in parallelo, le leggi dello Stato che, in maniera del tutto discosta dal metodo “statutario”, hanno invece regolato l’erogazione del suddetto tributo.

La successiva tabella, basandosi sulla fonte della Ragioneria generale della Regione Siciliana, presenta le previsioni definitive, gli accertamenti e gli incassi totali, in c/competenza e in c/residui, a titolo di “Fondo di Solidarietà Nazionale *ex art. 38*”. I dati sono anche qui arrotondati in milioni di euro.

L’ultima tabella, infine, riporta, anno per anno, sempre in milioni di euro normalizzati al maggio 2016, su tre colonne il “dovuto” in base allo Statuto della Regione Siciliana, l’“erogato” in base ai consuntivi, e, per differenza, il “mancante”, che rappresenta infine il “danno” che la Sicilia ha subito per effetto della mancata conforme attuazione dell’articolo in parola.

Sul calcolo dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 38, valga ancora quanto segue, sul piano dell’intelligibilità della tabella finale, la più importante per i risultati della ricerca: a titolo esemplificativo, fatto 100 il reddito medio nazionale e assunto un reddito medio siciliano pari a 80, data ad esempio un’aliquota marginale media IRPEF del 20 % applicata in Sicilia nell’anno x, il differenziale d_x , ai fini del computo del fondo, sarà un differenziale non di aliquota, bensì di reddito tale per cui $d_x = 0,20(100) - 0,20(80) = 40$; tale differenziale, moltiplicato per il numero di contribuenti siciliani, consente di determinare l’ammontare del Fondo di solidarietà nazionale per l’anno x, in ossequio a quanto disposto letteralmente dall’art. 38.

Anno	IRPEF Sicilia (M€)	Fondo Solidarietà Nazionale (M€)	Differenziale (M€)
2000	1.200.000	1.200.000	0
2001	1.250.000	1.250.000	0
2002	1.300.000	1.300.000	0
2003	1.350.000	1.350.000	0
2004	1.400.000	1.400.000	0
2005	1.450.000	1.450.000	0
2006	1.500.000	1.500.000	0
2007	1.550.000	1.550.000	0
2008	1.600.000	1.600.000	0
2009	1.650.000	1.650.000	0
2010	1.700.000	1.700.000	0
2011	1.750.000	1.750.000	0
2012	1.800.000	1.800.000	0
2013	1.850.000	1.850.000	0
2014	1.900.000	1.900.000	0
2015	1.950.000	1.950.000	0
2016	2.000.000	2.000.000	0

Tabella 1 – Determinazione del PIL pro-capite italiano

Anno	Popolazione	PIL Italia	PIL pro-capite
1990	56,72	725.379,0	12.793,2
1991	56,76	825.416,4	14.532,0
1992	56,80	868.396,3	15.288,7
1993	56,83	894.346,4	15.745,5
1994	56,84	946.028,8	16.655,4
1995	56,84	983.371,6	17.312,9
1996	56,86	1.041.379,8	18.301,9
1997	56,89	1.088.092,9	19.122,9
1998	56,91	1.133.659,0	19.923,7
1999	56,92	1.170.020,6	20.562,8
2000	56,94	1.237.279,3	21.744,8
2001	56,97	1.296.813,0	22.751,1
2002	57,06	1.343.667,5	23.531,8
2003	57,31	1.388.530,2	24.232,6
2004	57,69	1.446.118,0	25.062,7
2005	57,97	1.487.428,6	25.645,3
2006	58,14	1.546.089,6	26.610,8
2007	58,44	1.607.084,3	27.518,6
2008	58,83	1.629.667,5	27.715,4
2009	59,10	1.570.507,8	26.573,7
2010	59,28	1.602.483,0	27.023,3
2011	59,38	1.635.579,6	27.535,0
2012	59,54	1.611.443,2	27.083,1
2013	59,83	1.603.680,9	26.817,4
2014	61,0	1.610.631,4	26.403,8
2015	61,0	1.636.372,0	26.825,8

Tabella 2 – Determinazione del PIL pro-capite siciliano

Anno	Popolazione	PIL Italia	PIL pro-capite
1990	4,97	49.142,7	9.828,5
1991	4,97	54.277,7	10.855,5
1992	4,97	56.646,8	11.329,4
1993	4,98	57.930,4	11.586,1
1994	4,99	59.332,7	11.866,5
1995	5,00	56.216,3	11.243,3
1996	5,01	59.485,2	11.897,0
1997	5,01	62.015,8	12.403,2
1998	5,01	64.354,2	12.870,8
1999	5,00	65.420,2	13.084,0
2000	4,99	69.019,3	13.803,9
2001	4,97	72.789,1	14.557,8
2002	4,97	75.149,7	15.029,9
2003	4,96	77.952,4	15.590,5
2004	4,97	80.468,5	16.093,7
2005	4,97	84.021,7	16.804,3
2006	4,97	87.489,5	17.497,9
2007	4,97	89.334,5	17.866,9
2008	4,98	90.527,0	18.105,4
2009	4,99	88.277,2	17.655,4
2010	5,00	88.392,3	17.678,5
2011	5,10	88.057,3	17.266,1
2012	5,00	87.650,1	17.530,0
2013	5,00	86.997,4	17.399,5
2014	5,09	86.575,4	16.975,6
2015	5,08	88.187,0	17.291,6

Tabella 3 – Aliquote medie IRPEF applicate in Sicilia e leggi statali di riferimento per il FSN

Anno	Aliquota marginale media IRPEF	Leggi di riferimento statali
1990	26 %	L. 68/1993
1991	26 %	L. 488/1999, a saldo di quanto dovuto dal 1991 al 2000
1992	27 %	“ “
1993	27 %	“ “
1994	27 %	“ “
1995	27 %	“ “
1996	27 %	“ “
1997	27 %	“ “
1998	26,5 %	“ “
1999	26,5 %	“ “
2000	25,5 %	“ “
2001	24 %	L. n. 289/2002
2002	24 %	“ “
2003	29 %	“ “
2004	29 %	“ “
2005	23 %	“ “
2006	23 %	L. n. 266/2005, art.1, c. 114; D.L. n. 203/2005, art.5, c. 3-ter
2007	27 %	Ai precedenti si aggiunge retroattivamente il D.L. n. 35/2013
2008	27 %	“ “
2009	27 %	“ “
2010	27 %	“ “
2011	27 %	“ “
2012	27 %	“ “
2013	27 %	“ “
2014	27 %	“ “
2015	27 %	“ “

Tabella 4 – Valori effettivi del F.S.N.

Totale Cap. 4753 – 6003	Previsione	Accertamento	Incasso (c/competenza + c/residui)
1990	1.318,1	423,7	95,6
1991	0,9	177,6	0,002
1992	254,3	254,3	677,9
1993	244,5	203,7	558,3
1994	195,9	-	-
1995	185	-	-
1996	180,5	-	-
1997	-	-	-
1998	-	-	-
1999	-	-	-
2000	-	-	-
2001	959,0	36,6	36,6
2002	1.044,6	101,7	101,7
2003	890,8	870,7	870,7
2004	199,6	245,8	-
2005	199,6	314,3	253,8
2006	237,5	10,0	220,5
2007	42,9	79,8	326,0
2008	79,8	79,8	-
2009	79,8	20,0	155,5
2010	20,0	20,0	20,0
2011	20,0	20,0	20,0
2012	20,0	17,0	20,0
2013	17	-	17
2014	10	-	10
2015	-	-	-
Totali	6.199,8	2.875,0	<u>3.383,6</u>

Tabella 5 – Comparazione tra il “dovuto” e l’“incassato”

ANNO	Importo dovuto (A)	Importo effettivo (B)	Importo mancante (A - B)
1990	2.250,7	95,6	2.155,1
1991	2.791,2	0,002	2.791,2
1992	3.118,9	677,9	2.441,0
1993	3.290,7	558,3	2.732,4
1994	3.788,5	—	3.788,5
1995	4.818,1	—	4.818,1
1996	5.084,1	—	5.084,1
1997	5.334,0	—	5.334,0
1998	5.598,6	—	5.598,6
1999	5.936,7	—	5.936,7
2000	6.049,3	—	6.049,3
2001	5.741,9	36,6	5.705,3
2002	5.958,0	101,7	5.856,3
2003	7.318,4	870,7	6.447,7
2004	7.594,9	—	7.594,9
2005	5.937,5	253,8	5.683,7
2006	6.120,3	220,5	5.899,8
2007	7.609,2	326,0	7.283,2
2008	7.602,5	—	7.602,5
2009	7.055,1	155,5	6.899,6
2010	7.417,9	20,0	7.397,9
2011	8.318,1	20,0	8.298,1
2012	7.583,1	20,0	7.563,1
2013	7.475,8	17,0	7.458,8
2014	7.611,3	10,0	7.601,3
2015	7.697,2	—	7.697,2
TOTALE	155.102,0	3.383,6	<u>151.718,4</u>

5. Conclusioni

Dallo studio comparativo si evince come dal 1990 al 2015 manchino all'appello complessivamente circa 152 miliardi di euro. È interessante notare come neanche il dato previsionale della Ragioneria Generale della Regione Siciliana si accosti, *more geometrico*, al dato derivabile dall'applicazione letterale della norma statutaria; ciò verosimilmente lo si imputa al fatto che la sua stima tiene conto di diversi fattori congiunturali, prima fra tutte la disparità di potere negoziale fra Stato e Regione, a tutto vantaggio del primo.

Altro dato interessante che emerge dallo studio comparativo, è il sostanziale assottigliamento di quanto erogato, che lascia presagire un distacco dall'orientamento compensativo di cui il dato statutario si è fatto storicamente latore. La quota del Fondo finisce di fatto per assumere i contorni di un'assegnazione statale destinata al rimborso della quota capitale e della quota interessi relativa ad un prestito accordato precedentemente. Tale congettura ha trovato riscontro nei dati acquisiti dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana, ove si fa espressamente riferimento alla negoziazione di un prestito con Cassa Depositi e Prestiti. Altra possibile spiegazione del declassamento del capitolo 4753 del bilancio della Regione Sicilia, è il suo confinamento ad un ruolo marginale, in seno alla questione negoziale fra Stato e Regione, a tutto vantaggio di ulteriori capitoli e fondi su cui nel tempo la Regione ha deciso di far valere maggiormente le proprie ragioni.

Ulteriori valutazioni attengono al piano politico della questione. Sul piano scientifico resta in qualche modo dimostrato *ad abundantiam* il sostanziale esaurimento della spinta propulsiva dell'ordinamento statutario in materia di perequazione infrastrutturale tra Sicilia e Italia.

Riferimenti bibliografici

- Costa M. (2014). *Cittadini di Sicilia*, Geraci Siculo: Edizioni Arianna.
- Di Gregorio S. (2009^a). *Il fondo di solidarietà nazionale dal 1947 ad oggi – Aspetti finanziari e giuridici*, ars.sicilia.it.
- Di Gregorio S. (2009^b). “Solidarietà nazionale: bilancio di sessant’anni”, *Quaderni di Autonomia*, 27 Giugno.
- Di Gregorio S. (2014). *L’autonomia finanziaria della Regione Siciliana – Il contenzioso con lo Stato e il ruolo della Corte Costituzionale nell’attuazione della disciplina statutaria*, Palermo: Quaderni dell’ARS.
- Epis F. (a c. di) (2011), “Federalismo fiscale: una bibliografia ragionata”, *Il Tema – Confronti*, 3.
- Immordino D. (2010). “La specialità finanziaria alla prova del federalismo – La Corte pone le basi del coordinamento del sistema siciliano (a margine di C.Costituzionale, n.116/2010)”, *Federalismo fiscale*.
- Lauricella S. – Guadalupi G. (2010). *Lo Statuto speciale della Regione Siciliana*, Milano: Giuffrè.

anno	redditi	spese	avanzo
2010	7.417,9	200	7.217,9
2011	8.313,1	200	8.113,1
2012	7.383,1	200	7.183,1
2013	8.577,7	17,0	8.560,7
2014	4.103,3	10,0	4.093,3
2015	7.697,2	—	7.697,2
TOTALE	155.102,0	3.387,0	151.715,0

**Finito di stampare
nel mese di Dicembre 2016
presso la Nuova Eliografica
Via E. Basile 158 - Palermo**

